

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16597 Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 22/06/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 18561-2016 proposto da:

....., elettivamente domiciliato in ROMA,

....., presso lo studio dell'avvocato

....., che lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

..... in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 193/2016 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata il 28/01/2016;

cy

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

*Rilevato che:*

1. docente pianista accompagnatore presso l' veniva sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per 30 giorni, a causa di assenza ingiustificata dal lavoro nei consecutivi periodi 14. 10. 2008/ 3. 11. 2008 e 4. 11. 2008/ 3. 12. 2009;
2. la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l'impugnativa proposta dal docente avverso la sanzione disciplinare.
5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello, affidato a 5 motivi, cui ha resistito con controricorso l'
6. Il ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.

*Considerato che:*

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 508 del 21/ 12/ 1999 e degli artt. 21 e 32 del Regolamento didattico dell' i

Il ricorrente sostiene che, in virtù di dette norme, che assoggettano l'

ad una specifica disciplina, diversa da quella applicabile alle scuole primarie e secondarie, con possibilità di differenti articolazioni temporali dei singoli corsi, sarebbe stato onere della stessa Accademia comunicargli nominativamente quando avrebbero avuto inizio le sue lezioni.

2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.- la violazione degli artt. 2697 e 1218

CC

c.c., e si sostiene che l'Accademia avrebbe dovuto provare, in maniera analitica, le circostanze relative alla pubblicazione dell'orario delle lezioni, nonché specificare le lezioni alle quali il ricorrente non si era presentato.

3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili in quanto non conferenti con la motivazione adottata dalla Corte territoriale. Ed invero, questa ha argomentato che è obbligo basilare del lavoratore rendere la prestazione per la quale è retribuito e corrispettivo onere di diligenza prendere tempestiva conoscenza delle relative modalità, sicché anche l'eventuale mancata affissione in bacheca dell'orario dei suoi corsi non l'avrebbe legittimato ad assentarsi.

Le motivazioni del ricorrente - che peraltro ammette di avere preso visione dell'orario almeno in data 18.10.2008 (v. pg. 6 del ricorso per cassazione) e non contesta di non avere prestato nel periodo in contestazione alcuna attività lavorativa - non scalfiscono tale argomentazione, in quanto l'autonomia riconosciuta all'A.N.D. nell'articolazione degli orari e dei corsi non esonerava il docente dal prenderne conoscenza, in assolvimento degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione, funzionali al corretto assolvimento della stessa che su di lui incombono ex artt. 2104 e 1175 c.c..

4. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.- la violazione dell'art. 50, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. L'Accademia non avrebbe adeguatamente contestato al lavoratore, ai sensi del citato

01

articolo, tutti gli addebiti da cui trae origine la sanzione, essendosi limitata a contestare soltanto 4 giorni di lavoro.

5. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto già in appello era stata fatta valere la violazione del principio di previa ed esaustiva contestazione dell'addebito (richiamando l' art. 7 della l. 300/70) e tale doglianza era stata dichiarata inammissibile poiché non formulata in primo grado, in applicazione del divieto di "nova" in appello di cui all' art. 437 cod. proc. civ. (sul quale v. Cass. n. 4854 del 28/02/2014).

Il motivo si limita a riproporre la questione, senza affrontare né superare il rilievo di tardività, e neppure esso pertanto è idoneo a vincere l'argomentazione del giudice di merito, sicché il relativo esame nel merito è precluso in questa sede.

6. Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.- la violazione dell'art. 20 della legge 241/90. Il ricorrente ribadisce di avere presentato richiesta per fruire di un permesso di 30 giorni (dal 04. 11. 2008 al 03. 12. 2008), e non avendo l'Accademia presentato alcun provvedimento di diniego, l'istanza di permesso avrebbe dovuto essere considerata accolta.

7. Il motivo non è fondato. Questa Corte nella sentenza n. 2988 del 07/02/2011, richiamata anche da Cass. n. 12429 del 2018, ha affermato che il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, così come della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dall' assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possano giustificarla. La motivazione della Corte, secondo la quale la

01

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

semplice domanda di permesso non legittimava il docente ad assentarsi dal lavoro senza attendere la formale autorizzazione del datore, è in proposito corretta, non risultando una previsione o prassi aziendale che assimilasse la mancata risposta all'autorizzazione, né può estendersi al rapporto di lavoro, che soggiace ad una disciplina sua propria, l'art. 20 della legge n. 241 del 1990, che detta un principio che vale nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione.

8. Con il quinto motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.- la violazione dell'art. 51 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per quanto concerne la sanzione irrogata. La Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione i criteri elencati nel citato art. 51 in merito all'individuazione della sanzione applicabile.

9. Anche tale motivo è infondato. La previsione contenuta nel CCNL richiama i principi dettati da questa Corte ( v Cass. 25-08-2016, n. 17337) secondo i quali in tema di sanzioni disciplinari, il giudice di merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, deve valutare la sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli, tenendo a tal fine conto sia delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del lavoratore. Per contrastare la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto la sanzione, irrogata per un mese a fronte di una massimo previsto dal c.c.n.l. di sei mesi, adeguata alla entità dell'inadempimento ed alle conseguenze pregiudizievoli sul servizio che ne sono derivate, non sono tuttavia dedotti fatti decisivi che nella valutazione sarebbero stati ignorati, tale non essendo l'assenza di precedenti

cel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

disciplinari, a fronte degli ulteriori elementi di gravità considerati.

10. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

11. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

12. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.5.2018

Pietro Curzio, *Presidente*

